


Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 29.07.2003

COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PASSO CARRABILE

ART. 1 – Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, e la regolarizzazione di passi carrabili già esistenti, lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade statali e provinciali, ad integrazione ed esecuzione. (Decreto Leg. vo 30/04/1992 n. 285 D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

Non è prevista l'applicazione di tassa per occupazione di suolo pubblico.

ART. 2 – Definizione di accesso e di passo carrabile

Si definiscono accessi, le immissioni, dalla proprietà privata alla proprietà pubblica, di larghezza inferiore o uguale a ml. 1.30 o che pur superiore a tale larghezza, sia per caratteristiche costruttive sia per la destinazione degli ambienti serviti (es. accessi a esercizi pubblici ecc.) non consentono il transito con veicolo.

Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade che consente il transito, anche saltuario, di veicoli. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:

- 1) Passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fossa, ponticelli, ecc.
- 2) Passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che recano opere edili di cui al punto 1 (tali passi sono chiamati passi carrabili a raso).

ART. 3 – Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale e, nei tratti di strade statali e provinciali correnti all'interno del centro abitato, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi permessi di costruzione.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica, del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

ART. 4 – Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio tecnico comunale sez. LL. PP., che vi provvede, dopo aver acquisito l'assenso dell'ufficio di polizia municipale, sentito il parere e previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada per quelle non comunali, (art. 26 comma 3 del codice civile).

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate della prescritta documentazione tecnica.

ART. 5 – Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare sarà fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilirà le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

ART. 6 – Formalità del provvedimento di autorizzazione

Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento è approvato con atto della Giunta Comunale e deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7 nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29 (sono rinnovabili alla loro scadenza).

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

ART. 7 – Riconoscimento del passo carrabile

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso delle spese.

ART. 8 – Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servono di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'unità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

ART. 9 – Chiusura dei passi carrabili – Deroghe

Il cancello di ingresso dovrà potersi aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente.

Il cancello, o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovranno essere posti arretrati rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno ml. 4,50.

Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata potranno essere autorizzate chiusure, a distanza inferiore a quella di cui sopra, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica del cancello verso l'interno.

È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengono da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

ART. 10 – Passi carrabili esistenti

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni, secondo tempi e modalità previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Eventuali deroghe per l'adeguamento dei passi carrabili esistenti potranno essere concesse in sede di rilascio dell'autorizzazione tenuto conto dell'impossibilità tecnica di operare l'adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale con riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio.

Per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'articolo 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Solo in casi eccezionali e per manifeste situazioni di particolare pericolo, saranno prescritte disposizioni di adattamento alle nuove norme.

ART. 11 – Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di esecuzione, aggiornato con d.l.vo 10 sett. 1993 n. 360, D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, d.l.vo 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998 e successive modificazioni, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

ART. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

RICHIESTA DI APERTURA ACCESSO CARRABILE

Al Responsabile Ufficio Lavori Pubblici del Comune di PONTOGLIO

Oggetto: Richiesta di provvedimento amministrativo per l'apertura di passi carrabili.

IL SOTTOSCRITTO

se PERSONA FISICA

Codice Fiscale
CognomeNome.....
Comune (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Domicilio fiscale (indirizzo completo)

se PERSONA GIURIDICA

Partita I.V.A.
Codice Fiscale del Legale rappresentante
Denominazione o ragione sociale
.....
Domicilio fiscale (indirizzo completo)
.....

- in qualità di titolare di concessione edilizia prot. n°
- avendo presentato denuncia di inizio dell'attività in data

prot. n°

CHIEDE

il rilascio di provvedimento amministrativo per l'apertura di n. passi carrabili:

- a) a raso
- b) con modifica del piano stradale

in vian°

Conferma di aver preso conoscenza e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale di cui all'oggetto, di impegnarsi a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria con deposito di cauzione, qualora richiesto dal Comune.

Di accettare le eventuali nuove condizioni che l'Amministrazione Comunale dovesse imporre per il rinnovo del provvedimento amministrativo rilasciato.

PONTOGLIO il,

FIRMA

ALLEGATI:

1. Art. 22 Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285
2. Art. 46 D.P.R. 16/12/1992 n. 495

ACCESSI NELLE STRADE URBANE – PASSO CARRABILE

1. La costruzione dei passi carrabile è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della Normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a) Deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) Deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
- c) Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) Deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'articolo 120.

3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso.

4. È consentita l'apertura dei passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2.

2.

Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.